



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'ordinanza A.P. n. 10 del 27.05.2013, che introduceva una destinazione d'uso specifica di una porzione di arenile del porto di Mergellina;
- VISTA** la nota della Capitaneria di Porto di Napoli, Servizio di Polizia Marittima e Contenzioso, assunta a prot. AdSP n. 448 del 09.01.2023, con la quale veniva comunicato che, in località Mergellina del Comune di Napoli, sull'arenile prospiciente (spiaggia di Sant'Antonio) ed in particolare nella piattaforma in concessione alle Cooperative dei pescatori e nelle zone limitrofe, risultavano collocati cumuli di reti in disuso, nonché accatastamento di rifiuti di varia natura;
- RITENUTO** opportuno impedire il tiro a secco delle imbarcazioni nell'area in questione, che potrebbe costituire un grave pericolo per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente Ufficio Security, Safety, Ordinanze in merito all'emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art. 6 c. 4 della L.84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE
Dr. Ugo MESTRI

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10 c.4 lett.c della L.84/94

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L. 84/94.



ORDINA

Art. 1

L'articolo 1 dell'ordinanza A.P. Napoli n. 10 del 27.05.2013, è così modificato:

"Nella porzione di arenile del porto di Mergellina circostante le cabine di legno in uso alle cooperative pescatori, come meglio indicata nella allegata planimetria facente parte integrante della presente ordinanza, è vietata l'effettuazione di qualsiasi attività, compreso elioterapia, tiro a secco unità di piccola pesca, nonché deposito di materiali/merci/oggetti e imbarcazioni e comunque ogni altro comportamento che implichi la fruizione dell'area".

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore e che resterà valida fino a termine esigenza.


Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata ed abroga ogni disposizione in contrasto.

Napoli, li 27.01.23

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea ANNUNZIATA



NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteria generale@porto.napoli.it
PEC protocollo generale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autorita portuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633